



CITTÀ DI AOSTA

Piazza Chanoux 1, 11100 Aosta
Tel: 0165. 300.437 Fax: 0165. 45603

VILLE D'AOSTE

1, Place Chanoux, 11100 Aoste ☐ Tél:
0165. 300.437 Fax: 0165. 45603

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

**REGOLAMENTO ai sensi del D. Leg. 15.11.93 n. 507
e successive modifiche e integrazioni**

*deliberazione C.C. n. 169 del 14.9.1995
coordinata con le modifiche introdotte con
deliberazioni di C.C.:*

- *n. 255 del 29.10.1996*
- *n. .250 del 19.12.2000*
- *n. 196 del 17/12/2002*

CAPO I	DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II	CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITÀ' DI PRODUZIONE DI RIFIUTI
CAPO III	ESCLUSIONI - RIDUZIONI - AGEVOLAZIONI
CAPO IV	DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO
CAPO V	PROCEDURE E SANZIONI
CAPO VI	NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Istituzione tassa annuale

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio del comune di Aosta, è istituita apposita tassa annuale in base a tariffa denominata "Tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" disciplinata dal D. Leg. 15 Novembre 1993, nr. 507 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le disposizioni del presente Regolamento.

ART. 2

Oggetto e campo di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare:

- a) la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e delle modalità di applicazione del tributo;
- b) la classificazione delle categorie e delle sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti tassabili con la medesima misura tariffaria;
- c) l'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'Ente impositore con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso, ed alla individuazione e disciplina delle fattispecie agevolative.

ART. 3

Attivazione del servizio

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è disciplinato da un apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. nr. 915 del 10/09/1982, e in conformità all'art. 59 del D. Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti quegli aspetti rilevanti ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanze e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.)

ART. 4

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa rinvio.
2. Il Comune, quale ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali.
3. Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o conduttore dei locali o dal gestore dell'attività di affittacamere, quando trattasi di affitto saltuario o occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata , si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
5. L'occupante o il detentore di alloggi in condominio ha l'obbligo di denunciare le parti comuni detenute in via esclusiva. Rimangono escluse dalla tassazione le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile suscettibili di produrre rifiuti agli effetti dell'art.62.
6. Non sono assoggettate a tassazione le aree scoperte adibite a verde.

ART. 5

Gettito e costo del servizio

1. All'atto della deliberazione di approvazione delle tariffe unitarie per unità di superficie relative ai locali ed aree assoggettate alla tassa, viene indicato il grado di copertura presunto del costo del servizio attraverso il gettito della tassa e sono quantificate eventuali deduzioni derivanti dai proventi di attività di recupero di materiali e/o energia .
2. Il gettito complessivo della tassa e il costo di esercizio sono determinati con le modalità e i criteri dell'art. 61 del D.Lgs 507/93 e successive modificazioni. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo pari al 5 per cento, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art.2, terzo comma , numero 3), del D.P.R. 915/82.
3. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'ufficio del servizio nettezza urbana provvede a fornire all' ufficio tributi i dati relativi alle eventuali revisioni dei canoni contrattuali nonché i dati relativi alla produzione quantitativa dei rifiuti dell'anno precedente.

ART. 6

Natura della tassa e parametri di commisurazione

1. La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani secondo tariffe commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili, in relazione al tipo d'uso cui i medesimi sono destinati ed al costo dello smaltimento.
2. La tassa è corrisposta in base a tariffe commisurate ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria. L'articolazione delle tariffe unitarie da applicare alle superfici tassabili viene determinata secondo le modalità fissate al successivo articolo 10.
3. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
4. La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale le frazioni di metro quadro fino a 0.50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.
5. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio stesso in base alle planimetrie catastali.

ART. 7

Modalità di applicazione della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa e nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione e al fabbricato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:

- a) in misura pari al 40% della tariffa (con arrotondamento alle 10 lire) se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 500 mt.;
- b) in misura pari al 30% della tariffa (con arrotondamento alle 10 lire) se la suddetta distanza supera 500 MT. e fino a 1.000 mt.;
- c) in misura pari al 20% della tariffa (arrotondamento alle 10 lire) se la distanza supera 1.000 mt.;

3. Previa formale e motivata diffida dell'utente al Gestore e al responsabile comunale del servizio di nettezza urbana, attestante situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si sia provveduto entro 15 gg. a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, l'ufficio tributi ridurrà la tassa nei vigenti termini:

- a) del 60% nel caso in cui i contenitori non rispettino le distanze massime previste dal Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani;
- b) del 60% nel caso in cui i contenitori risultino insufficientemente dimensionati a fronte dell'esigenza ordinaria della zona servita;
- c) del 60% nel caso in cui non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita dal citato Regolamento:

Le riduzioni di cui al presente comma, qualora dovute decorrono dalla data della diffida e vengono computate in relazione ai bimestri solari di irregolare servizio.

ART. 8

Interruzione temporanea del servizio di raccolta

1. Qualora si verifichi un'interruzione temporanea del servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni tale da determinare le condizioni previste dall'art. 59 comma 6 del D. Lgs 507/93, il contribuente può presentare istanza documentata di rimborso delle spese effettuate per lo smaltimento dei propri rifiuti. La documentazione da allegare all'istanza deve contenere la certificazione che l'azienda incaricata della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti abbia tutti i requisiti previsti dalle leggi in materia di smaltimento dei rifiuti.

2. Il rimborso non potrà comunque eccedere il 60% della tariffa e il relativo conguaglio viene effettuato mediante emissione di ordinativo di sgravio.

ART. 9

Criteri per le riduzioni

1. Le riduzioni tariffarie, non cumulabili tra loro, sono determinate in relazione ai seguenti criteri:
 - a) alla minore produzione di rifiuti connesse al ridotto numero degli occupanti di locali ed aree tassabili nel caso di famiglie mononucleari;
 - b) all'uso stagionale e/o temporaneo di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero;
 - c) all'uso stagionale e/o non continuativo, ma ricorrente, di locali ed aree scoperte diverse dalle abitazioni;
 - d) all'uso limitato del servizio da parte degli agricoltori per la parte abitativa delle costruzioni rurali;
2. Le riduzioni delle superfici, fermo restando che rimangono intassabili le superfici ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti, sono determinate in relazione ai seguenti criteri:
 - a) per le aree a qualsiasi uso adibite, cioè le aree scoperte operative (intendendosi per tali le superfici esterne adibite ad uso o permanentemente destinate ad attività suscettibili di produrre rifiuti e pertanto comprese nelle categorie di contribuenza di cui al presente regolamento) nonché quelle accessorie e pertinenziali delle stesse e dei locali diversi dalle civili abitazioni (con ciò intendendosi le superfici scoperte destinate in modo durevole e funzionale a servizi od ornamento di locali ed aree tassabili da parte del proprietario o da chi ne ha la disponibilità) sono computate per la metà;
 - b) in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani interni e di rifiuti speciali, tossici o nocivi, si applica una riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta, nel limite del 30%;
3. Le riduzioni tariffarie e di superficie, rimesse dal Legislatore alla discrezionalità dell'Ente, si applicano, salvo ogni rinvio di legge, a decorrere dal 1.1.1996.

ART. 10

Tariffe e commisurazione della tassa

1. Entro il 31 Ottobre il Comune delibera le tariffe, tenuto conto delle articolazioni delle categorie dei locali e delle aree, da applicarsi nell'anno successivo: in caso di mancata deliberazione nei termini di legge, si intendono prorogate le tariffe approvate ed in vigore per l'anno in corso
2. La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree occupate secondo tariffe commisurate alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili, in relazione al tipo d'uso cui i medesimi sono destinati e al costo dello smaltimento.
3. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate in relazione al rapporto di copertura prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti (con arrotondamento alle 10 lire inferiori).

ART. 11

Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica

1. I coefficienti di produttività di cui all'art. 10 comma 3, vengono determinati attraverso campagne di monitoraggio diretto e indiretto, da eseguirsi con frequenza almeno quadriennale, sotto il controllo del Comune, dal soggetto gestore del pubblico servizio o attraverso enti o istituti di studi e ricerche.
2. In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti con le modalità di cui al comma precedente, quali coefficienti specifici possono essere assunti quelli desumibili attraverso l'elaborazione di dati statistici medi a disposizione e/o pubblicati da Organi e/o uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, o da altri enti o istituti di studio e di ricerca.

CAPO II

CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITÀ' DI PRODUZIONE DI RIFIUTI

ART. 12

Categorie e sottocategorie di contribuenza

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, secondo le tariffe e gli indici previsti nell'allegato "A", i locali e le aree con omogenea potenzialità di rifiuti vengono classificati come segue:

- **Categoria A** : Locali ed aree ad uso abitativo - ricettivo alberghiero - collettività e convivenze

A 01 abitazioni private -

(Tutti i vani e locali interni all'ingresso delle abitazioni, locali ad uso esclusivo, depositi, dipendenze, ripostigli, mansarde, verande lavanderia, locali ad uso giochi e simili, serre ornamentali, autorimesse, sottotetti agibili, soffitte, cantine)

A02 esercizi ricettivi alberghieri -

(Alberghi, motel, locande, pensioni, affittacamere, residences e simili)

A03 collettività e convivenze -

(Collegi, convitti, conventi con pensionato, seminari, scuole e istituti delle collettività in genere pubblici e privati con pensionato e/o servizi mensa, conventi, ricoveri, orfanotrofi brefotrofi, cronici, istituti di rieducazione, assistenza e cura, ospizi e simili, caserme, carceri e riformatori, ostelli, case della gioventù).

- **Categoria B** : Locali ed aree ad uso attività culturali, ricreative e associative.

B01 Scuole e istituti di istruzione in genere -

(Scuole e istituti di istruzione pubblici, asili infantili pubblici, istituti privati di istruzione, insegnamento e/o perfezionamento, istituti e/o scuole private per l'infanzia, scuole di musica, di danza ballo, ecc.

B02 Musei, pinacoteche, biblioteche, archivi pubblici, mostre ed esposizioni

B03 Teatri e cinema

(Teatri e cinematografi)

B04 Centri sportivi e ricreativi -

(Strutture sportive in genere, circoli sportivi, palestre private e simili, piscine, oratori, campeggi, aree attrezzate per divertimenti, auditori, sale per convegni, spettacoli all'aperto)

B05 Associazioni in genere

(Sedi di associazioni - artistiche , religiose, culturali, turistiche, ricreative, sportive, agonistiche, dopolavoristiche , organizzazioni politiche, sindacali, d'arma, combattenti, patriottiche)

- **Categoria C** : Locali ed aree ad uso attività terziarie e direzionali (non comprese in altre categorie).

C01 Uffici pubblici in genere -

(Uffici pubblici, uffici di diritto pubblico e parastatali, dotati di personalità giuridica, stazioni ferroviarie ,autofilotramviari, di autoservizi, biglietteria, uffici e/o comandi militari, archivi e locali di deposito , magazzini annessi e cabine telefoniche)

C02 Uffici e studi professionali -	(Studi, uffici e gabinetti professionali, legali, tecnici, di ragioneria, sanitari, di consulenza, di elaborazione dati, agenzie viaggi e simili)
C03 Uffici e servizi bancari assicurativi e finanziari -	(Banche e istituti di credito in genere, Casse di risparmio, esattorie, tesorerie, assicurazioni, finanziarie e simili)
• Categoria D : <u>Locali ed aree ad uso di pubblici esercizi.</u>	
D01 Pubblici esercizi di intrattenimento e svago -	(Sale da ballo, da gioco, locali notturni ed esercizi similari)
D02 Esercizi per la somministrazione bevande, dolciumi e gastronomia -	(Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, tavole fredde, birrerie osterie e similari)
D03 Esercizi di ristorazione, somministrazione pasti e bevande -	(Ristorante, trattorie, tavole calde, pizzerie, self service, agriturismo ed esercizi similari)
• Categoria E : <u>Locali ed aree del settore distributivo</u>	
E01 Commercio al dettaglio generi alimentari e deperibili escluso frutta e verdura	
E02 Supermercati e minimercati alimentari autonomi -	(Esercizi autonomi con superficie di vendita superiore ai 200 mq. che vendono una gamma di prodotti alimentari molto vasta, in genere di largo consumo e in parte preconfezionati, nonché eventualmente alcuni prodotti non alimentari di uso domestico corrente
E03 Fruttivendoli e ortomercati	
E04 Banche vendite all'aperto generi alimentari	
E05 Depositi e magazzini e stoccaggi merci, locali espositivi -	(Magazzini, depositi, locali di esposizione - arredamenti autoveicoli e simili - non annessi ai locali di vendita o decentrati)
E06 Ipermercati e centri commerciali -	(Esercizio di vendita al dettaglio con superficie di vendita superiore ai 2500 mq. che dispone di parcheggio per la clientela e offre un vasto assortimento di prodotti alimentari e non. Centro commerciale costituito in associazione per la gestione)
E07 Commercio al dettaglio generi non alimentari e commercio all'ingrosso	(abbigliamento, accessori auto, antiquariato, armi e munizioni, articoli sportivi, arredo, biancheria, calzature, casalinghi, cartolerie, cicli e moto, colori e vernici, drogherie non alimentari, elettrodomestici, ferramenta, giocattoli, gioielleria, gomma e plastica, librerie, lampadari, oggetti d'arte e sacri, pelliccerie, profumerie, sanitari, farmacie, tessuti, valigie e simili)
E08 Grandi magazzini -	(esercizio con superficie di vendita superiore a 400 mq. in cui in uno stesso locale e sotto la stessa direzione e distinti reparti, ciascuno dei quali destinato alla vendita di prodotti appartenenti a settori merceologici diversi)
E09 Chioschi e banchi all'aperto non alimentari	(Chioschi, edicole, ambulanti non alimentari,)

• **Categoria F** : Locali ed aree attività artigianale, industriale, di servizi per veicoli.

F01 Servizi di gestione autorimesse parcheggi
coperti/scoperti

F02 Magazzini e depositi non annessi all'attività o decentrati

F03 Servizi di autonoleggi e trasportatori in genere (Autonoleggi, autotrasporti, trasportatori in genere)

F04 Aree di servizi per veicoli, attività artigianali
e industriali in genere

(Laboratori, botteghe, officine, tipografie, sartorie, ateliers,
officine meccaniche, capannoni e tettoie, elettrauto, riparazioni
autoveicoli, lavaggio auto, distributori carburante e simili)

F05 Attività artigianali per l'igiene e la cura
della persona -

(Saloni di bellezza, saune, cure estetiche, manicure,
fisioterapia, saloni di parrucchiere e barbiere e simili)

2. Per le aree scoperte assoggettabili a tassa si applica la stessa tariffa prevista per i locali adibiti ad analoghi usi e destinazioni, fatte salve eventuali riduzioni di superficie e tariffarie previste dalla legge e dal presente Regolamento.

3. Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quella sopra classificati, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

CAPO III

ESCLUSIONI - RIDUZIONI - AGEVOLAZIONI

ART. 13

Tassabilità e non tassabilità di locali ed aree

1. Sono assoggettati alla tassa i locali e le aree a qualsiasi uso adibite fatte salve le esclusioni di legge e quelle di cui ai successivi commi.
2. Non sono assoggettati alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per le loro caratteristiche e/o destinazioni o per obiettive condizioni di non utilizzo nel corso dell'anno, quali:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola presenza umana;
 - b) ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a m. 1.50;
 - c) le aree agricole e gli stabili destinati esclusivamente ad uso agricolo per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia attrezzi;
 - d) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze (gas, acqua, luce);
 - e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassatività è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
 - f) cave di sola aerazione, chiostrine, corti interne sottratte all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;
 - g) porticati, chiostrini, passaggi coperti adibiti al transito ed alla deambulazione appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose;
 - h) edifici o loro parti adibiti permanentemente a qualsiasi culto pubblico nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie, narteci e simili) escluse in ogni caso le eventuali abitazioni dei ministri del culto;
 - i) le aree o locali destinati esclusivamente ad attività sportiva limitatamente alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati ai praticanti di tali discipline. Vi rientrano i locali riservati agli spettatori e le altre parti destinate alla presenza di persone inserite nei complessi sportivi;
3. Sono esenti dalla tassa i locali e le aree adibite a sedi di uffici e servizi comunali o servizi per i quali il Comune sostiene le relative spese di funzionamento. Al fine di determinare il costo del servizio relativo a tali locali o aree, l'ufficio patrimoniale comunale fornisce annualmente all'ufficio tributi, entro il 30 giugno i dati relativi a tali superfici.

ART. 14

Locali ed aree tassabili con superficie ridotta

1. Ai fini della tassazione delle superfici, con esclusione di quelle non tassabili richiamate dall'art.9 comma 2 del presente regolamento, in misura ridotta i seguenti locali ed aree sono così calcolati:
 - a) sono computate al 50% le superfici esterne operative accessorie o pertinenziali adibite ad usi o permanentemente destinate ad attività suscettibili di produrre rifiuti e pertanto comprese nelle categorie di contribuenza di cui all'art. 12 del presente Regolamento;

2. In caso di contestuale produzione rifiuti urbani e rifiuti speciali, tossici e nocivi si applica la riduzione della superficie complessiva di applicazione pari:

30%: distributori di carburanti - autoriparatori - elettrauti

25%: lavanderie a secco - tipografie - laboratori fotografici - tintorie non industriali - eliografie - stamperie

10%: gabinetti dentistici - radiologici - laboratori odontotecnici

Per eventuali attività non elencate si fa riferimento a criteri di analogia.

3. La richiesta di detassazione dovrà essere indirizzata direttamente all'ufficio ambiente comunale, il quale esprimerà all'ufficio tributi parere vincolante.

ART. 15

Casi di riduzione delle tariffe unitarie

1. La tariffa unitaria della tassa è ridotta di un importo pari al 30% nel caso di:

a) Abitazioni con un unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento del Comune;

c) locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

d) nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risieda o abbia dimora per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;

e) nei confronti degli agricoltori iscritti allo SCAU e a coloro in possesso delle condizioni richieste dalle leggi 1047/57 e 9 del 1963, occupanti la parte abitativa della costruzione rurale;

f) utilizzo saltuario di locali, diverse dalle abitazioni, ed aree da parte di ONLUS,

2. Fermo restando gli obblighi previsti dall'art. 66.6, le riduzioni di cui a precedenti punti sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

3. I criteri per la concessione delle esenzioni o riduzioni di cui all'art. 67, comma 1, per particolari categorie sociali, verranno determinati con opportuna integrazione regolamentare, sentita la Commissione Bilancio.

ART. 16

Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi

1. Su motivata istanza dei titolari delle attività, possono essere concesse le seguenti riduzioni percentuali della tariffa unitaria relativa alla categoria di contribuenza cui appartiene l'attività assoggettata alla tassa.:

a) una riduzione della relativa tariffa fino al 20% nel caso di utenti che dimostrino di aver sostenuto spese non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria per interventi che comportino una accertata minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico,

selettivo o quantitativo, che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico;

b) una riduzione della tariffa unitaria fino al 15% nel caso di conferimento da parte degli utenti, di rilevanti quantità di rifiuti funzionali alla produzione di energia o di materie prime e secondarie che determinano specifiche entrate per il gestore del servizio.

2. Nell'ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a), b), la riduzione tariffaria stessa può essere aumentata, previa adeguata istruttoria sulla documentazione prodotta, fino a un massimo del 50% dell'entità della relativa tariffa unitaria.

3, La sussistenza delle condizioni per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 deve essere comprovata anche da specifica dichiarazione del responsabile del servizio di nettezza urbana comunale e che l'interessato deve allegare alla domanda di riduzione.

CAPO IV

DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

ART. 17

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) maggiorata del 50%, senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree.

3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione e con il medesimo modello di versamento in conto corrente postale di cui all'art. 50 del D. Lgs 15 Novembre 1993, n° 507 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del citato modulo.

4. In caso di occupazione abusiva la tassa, dovuta esclusivamente per l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

5. Si considerano produttive di rifiuti ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi simili), nonché quelle poste in opera per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante non ricorrente .

CAPO V

PROCEDURE E SANZIONI

ART. 18

Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione

1. I soggetti indicati nell'art. 63 del D. Lgs. 507/1993 sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune, nelle forme previste dall'art. 70 del citato Decreto
2. L'obbligazione tributaria decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello a cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque possano influire sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
4. In caso di cessazione della detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
5. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa, l'abbuono della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione è stata presentata.

ART. 19

Accertamento, riscossione , rimborso e contenzioso

1. L'accertamento , la riscossione e il rimborso della tassa avvengono in conformità a quanto previsto dall'art. 71, 72 e dall'art. 75 del D. Lgs 507/1993.
2. Le variazioni d'ufficio dell'ammontare della tassa, apportate in ottemperanza a disposizioni legislative, o regolamentari o deliberative, non comportano l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.
3. Il contenzioso è disciplinato dal D. Lgs. 31.12.1992 n. 546, e successive modificazioni.

ART. 20

Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite la rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, il Comune può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D. Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo decreto legislativo.
2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

ART. 21

Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente regolamento sono soggette a sanzioni secondo i termini e le modalità stabilite dall'Art. 76 del D.Lgs 507/93.

2. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 63 comma 4 del D. Lgs 507/1993. nonché per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila da determinare in base alla gravità della violazione secondo il seguente schema :

- Omessa restituzione del questionario	£. 150.000
- Mancata esibizione di atti e documenti	£. 100.000
- Tardiva esibizione di atti e documenti	£ 70.000
- Omessa, tardiva o inesatta indicazione dei dati contenuti in denuncia	£ . 100.000
- Omissione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio o del centro commerciale integrato	£. 150.000

3. Le sanzioni di cui al comma precedente possono essere soggette a revisione generale da parte della Giunta Comunale entro il 31 ottobre dell' anno precedente quello di competenza.

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 22

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, una volta divenuto esecutivo a norma di legge.

2. E fatta salva l'applicazione delle disposizioni finali e transitorie previste dall'art.79 del D.Lgs. 507/93 così come integrate e modificate dal D.L. nr.462 del 6 settembre 1996.

● CAPO I : Disposizioni generali.

Art. 01 Istituzione tassa annuale

Art. 02 Oggetto e campo d'applicazione del Regolamento

INDICE

- Art. 03 Attivazione del servizio
- Art. 04 Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
- Art. 05 Gettito e costo del servizio
- Art. 06 Natura della tassa e parametri di commisurazione
- Art. 07 Modalità di applicazione della tassa
- Art. 08 Interruzione temporanea del servizio di raccolta
- Art. 09 Criteri per le riduzioni
- Art. 10 Tariffe e commisurazione della tassa
- Art. 11 Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica

- **CAPO II : Class. delle categorie dei locali ed aree con omogenea potenz. di produz. di rifiuti.**

- Art. 12 Categorie e sottocategorie di contribuenza

- **CAPO III : Esclusioni - Riduzioni - Agevolazioni**

- Art. 13 Tassabilità e non tassabilità di locali e aree
- Art. 14 Locali ed aree tassabili con superficie ridotta
- Art. 15 Casi di riduzione delle tariffe unitarie
- Art. 16 Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizio

- **CAPO IV : Disciplina della tassa giornaliera di smaltimento**

- Art. 17 Tassa giornaliera di smaltimento

- **CAPO V : Procedure e Sanzioni**

- Art. 18 Denunce di occupazione o detenzione, variazioni e di cessazione
- Art. 19 Accertamento, riscossione, rimborso e contenzioso
- Art. 20 Mezzi di controllo
- Art. 21 Sanzioni

- **CAPO VI : Norme transitorie e finali**

- Art. 22 Disposizioni finali e transitorie.